

STATUTO

“Associazione DI PROMOZIONE SOCIALE PIEMONTE MEDIEVALE”

Art. 1. Denominazione

È costituita l'Associazione di promozione sociale (ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383) per lo svolgimento di attività di utilità sociale, senza scopo di lucro, denominata: **PIEMONTE MEDIEVALE**.

Art. 2. Sede

L'Associazione ha sede a Briga Novarese (NO), in via Giacinto Allegra n° 13. Potranno essere costituite altre sedi operative o sezioni in tutto il territorio nazionale.

Art. 3. Scopo dell'Associazione

3.1 L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L'Associazione è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista a norma degli artt. 36 e segg. c.c., della legge 7 dicembre 2000 n. 383, alla normativa sugli enti non commerciali e alle regole del presente statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

3.2 L'Associazione ha come scopo di promuovere gli studi storici, storico-artistici, archeologici, letterari, musicologici, etno-antropologici, paleoambientali e di ogni altra disciplina che indaghi il medioevo in Piemonte, nei territori limitrofi o, in ogni caso, in relazione ai territori piemontesi. Ha inoltre lo scopo di promuovere attività di taglio divulgativo, destinate ai non specialisti, quali conferenze, itinerari di visita, percorsi didattici, formazione e comunicazione, mediante ogni mezzo e canale, negli ambiti disciplinari qui sopra indicati.

3.3 L'Associazione potrà svolgere tutte le attività analiticamente previste nello statuto e qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

3.4 È fatto divieto agli Organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

3.5 L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, pubblicitarie o editoriali, comunque marginali e comunque correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità. Inoltre, l'Associazione potrà partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e promuoverne le attività.

Art 4. Attività dell'Associazione

4.1 L'Associazione potrà, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare le sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali al raggiungimento delle finalità associative.

4.2 L'Associazione si impegna a promuovere studi basati sull'applicazione scientifica del metodo storico-critico, o svolgendo a titolo esemplificativo, altre attività che agevolino il lavoro dei ricercatori, ovvero:

- favorendo i contatti e gli scambi di opinioni fra gli studiosi;
- coordinando progetti di ricerca che coinvolgono studiosi di diverse discipline;
- facendo da tramite fra gli studiosi e le istituzioni civili (quali, a titolo esemplificativo, Musei, Soprintendenze, gli Archivi di Stato e gli Archivi comunali) ed ecclesiastiche (quali, a titolo esemplificativo, gli Uffici Beni Culturali delle Diocesi e gli Archivi Storici Diocesani);
- facendo da tramite fra i privati eventualmente interessati a far studiare i propri archivi,

- collezioni, dimore e gli studiosi più idonei a svolgere tali ricerche;
- fornendo agli studiosi la possibilità di divulgare in tempi ragionevolmente brevi l'esito delle proprie ricerche in pubblicazioni periodiche diffuse sia a livello specialistico, sia a livello locale;
- organizzando giornate di studio e convegni per divulgare gli esiti delle ricerche;
- organizzando corsi di formazione relativi agli scopi istituzionali dell'Associazione;
- fornendo la possibilità di attivare stages formativi presso l'Associazione;
- collaborando con le scuole di ogni ordine e grado per diffondere la conoscenza del medioevo piemontese;
- intessendo relazioni con analoghe associazioni storiche al fine di favorire gli scambi culturali con altri territori;
- collaborando con altre associazioni sia locali sia nazionali per la realizzazione di progetti culturali mettendo a disposizione le proprie competenze scientifiche;
- svolgendo ogni attività promozionale finalizzata e ritenuta utile per conseguire gli scopi statutari.

Art. 5. Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 6. Soci

6.1 Chiunque condivida gli scopi e le finalità dell'Associazione, e sia in grado di contribuire a realizzarne i fini, può aderire. L'adesione all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo.

6.2 I soci sono tutti coloro che, condividendo pienamente i fini e l'attività dell'Associazione, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in esso contenuti;
- di accettare le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione.

6.3 Coloro che hanno presentato domanda scritta di adesione sono considerati soci, se questa viene accettata. Il Consiglio Direttivo ha 30 giorni di tempo per ratificare o negare l'ammissione. L'eventuale diniego deve essere motivato ed è comunque ammesso reclamo all'Assemblea.

6.4 I soci si dividono in:

- a) ordinari, coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- b) sostenitori, coloro che sostengono moralmente, economicamente e materialmente l'attività dell'Associazione e che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- c) benemeriti, persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari.

Possono aderire, nella persona di un loro rappresentante, le associazioni costituite senza fini di lucro con attività e scopi simili.

6.5 Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci. Il nuovo socio sarà chiamato a versare una quota annuale, definita annualmente dal Consiglio Direttivo.

6.6 Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili.

6.7 La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) decesso;
- c) per espulsione per gravi motivi. Questa deve essere pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; l'espulsione non dà luogo a

indennizzi o rimborsi di alcun genere. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata via lettera raccomandata o altro mezzo equivalente. E' ammesso il ricorso all'Assemblea e la decisione di quest'ultima è inappellabile.

6.8 Le prestazioni dei soci a favore dell'Associazione, così come le cariche elettive, sono sempre volontarie, libere e gratuite, ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

6.9 L'Associazione potrà comunque procedere, in casi di particolare necessità e secondo i limiti di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383, all'assunzione di soci o terzi quando ciò sia necessario per sostenere e gestire l'attività dell'Associazione. E' fatta salva la possibilità di corrispondere rimborsi o compensi, previa decisione del Consiglio Direttivo, a Responsabili e Organizzatori dell'attività dell'Associazione e per coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali e di segreteria, sempre se ciò sia necessario per sostenere e gestire l'attività dell'Associazione. Tali compensi saranno oggetto di dettagliata rendicontazione e erogati nei limiti e nelle modalità delle normative civili e fiscali vigenti.

Art. 7. Diritti e doveri degli associati

7.1 I soci hanno diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea;
- b) votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli Organi sociali dell'Associazione, nonché per l'approvazione del bilancio annuale;
- c) impugnare le delibere degli Organi sociali;
- d) partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- e) ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa.

7.2 I soci hanno il dovere di:

- a) rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- b) osservare le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- c) svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- d) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

7.3 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato, si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'Associazione per il fondo di dotazione.

7.4 I soci potranno effettuare, su richiesta del Consiglio Direttivo, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio, ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

Art. 8. Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive.

Art. 9. L'Assemblea dei soci

9.1 L'Assemblea dei soci è l'Organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro Soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo

ritenga opportuno. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un Consigliere da quest'ultimo all'uopo incaricato. La convocazione dell'Assemblea può essere comunque richiesta da almeno un decimo dei soci.

9.2 La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata in prima convocazione a mezzo lettera, mail o fax, e deve altresì essere esposto un avviso presso la sede associativa. Sia la comunicazione che l'avviso devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di riunione, oltre che l'eventuale seconda convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell'Assemblea dei soci.

9.3 L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità e se nessuno si oppone alla discussione, qualora siano presenti tutti i soci risultanti dal Libro Soci, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza, e siano presenti o informati tutti i Consiglieri.

9.4 L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

9.5 L'Assemblea ordinaria delibera circa:

- del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- il programma annuale delle attività;
- sugli argomenti posti all'attenzione dell'Assemblea dal Consiglio Direttivo, o su quant'altro demandate per legge o per statuto;

9.6 Solo il socio maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega. Ciascun socio può ricevere un numero massimo di due deleghe.

9.7 In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida in presenza della maggioranza semplice dei soci.

9.8 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei soci presenti aventi diritto di voto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

9.9 L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

9.10 Riguardo le modifiche dello statuto, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà più uno degli associati, e delibera a maggioranza assoluta. Riguardo lo scioglimento dell'Associazione e la nomina del liquidatore, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 10. Consiglio Direttivo

10.1 L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da membri eletti fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a quattro e non superiore a sette.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo all'uopo nominato.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto per delega.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno metà dei componenti.

10.2 Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) provvedere al suo interno all'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, ovvero qualunque altra carica elettiva;
- b) prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di

- ammissione dei soci;
- c) adottare provvedimenti disciplinari;
 - d) compilare il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto contabile;
 - e) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro, conferire mandati di consulenza;
 - f) approvare il programma dell'Associazione;
 - g) fissare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
 - h) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione;
 - i) ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
 - j) determinare e deliberare il rimborso delle spese sostenute da parte del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo e dei soci per le attività da loro svolte. Determinare e deliberare i contributi di natura forfettaria, a responsabili e organizzatori dell'attività dell'Associazione e per coloro che svolgono le attività amministrative, dirigenziali e di segreteria.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi tramite i primi dei non eletti o, in mancanza, tramite cooptazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 11. Il Presidente

Il Presidente, a cui spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.

Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.

In caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva. In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 12. Durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali hanno una durata di anni tre. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 13. Risorse economiche

13.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e

sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

13.3 I mezzi finanziari che pervengono all'Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma del Presidente o di un membro dell'Associazione da lui delegato con delega scritta.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), e della documentazione relativa alle erogazioni liberali (legge 7 dicembre 2000 n. 383).

Art. 14. Il Patrimonio

Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione e dai beni mobili, immobili o strumentali che pervengano all'Associazione in virtù della sua attività.

Il patrimonio dell'Associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio o avanzare pretese sullo stesso.

Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16. Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, comunque occasionale, connessa agli scopi associativi e attuata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 17. Rendiconto economico-finanziario

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.

Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio Direttivo, che dia testimonianza delle attività dell'Associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate, dell'attività di volontariato e a favore di bisognosi. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art. 18. Intrasmissibilità della quota associativa

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 19. Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, l'Assemblea dei soci nominerà un liquidatore. In caso venga meno la pluralità dei soci sarà il Presidente del Tribunale ove è presente la sede sociale a nominarne uno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della

liquidazione sono devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20. Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda a quanto contenuto nel Regolamento Attuativo.

Per quanto invece non espressamente disciplinato, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni di promozione sociale ed enti senza fine di lucro.

Briga Novarese (Novara), li 11 aprile 2015

SIMONE CALDANO

SILVIA BELTRAMO

ALESSANDRO D'ALFONSO

VALENTINA GILI BORGHET

STELLA FERRARI

GIAN BATTISTA GARBARINO

FILIPPO GEMELLI

MICHELE LUIGI VESCOVI